


PROT. 2047

DEL 3-10-16



COMUNE DI
AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA SINDACALE N. 76 DEL 3 OTTOBRE 2016

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali (ivi compresa la rete idrica) ed alle attività economiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;


VISTA l'OCDPC 388 del 26 agosto 2016;

VISTO il Decreto Emergenziale n. 1 del 27 agosto 2016 avente ad oggetto "Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)";

PREMESSO che, a seguito delle risultanze analitiche che nelle date 1, 3 e 4 settembre 2009 l'ASL Rieti aveva comunicato (analisi NRG. 1722, 1723, 1724, 1732, 1733, 1740, 1741 e 1741, effettuate dall'ARPA Lazio) si era evidenziata la presenza di alcuni valori batteriologici fuori limite e che la natura di tali risultanze, pur essendo i referti sopra indicati relativi solo ad alcune zone del territorio amatriciano, consigliava fortemente l'adozione di misure cautelative relative all'intero territorio comunale a causa del ripetersi del superamento dei valori limite all'esito di controlli ravvicinati nel tempo ma effettuati in luoghi diversi e a causa della perdurante instabilità geologica di tutta l'area già colpita dal sisma;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale per acque destinate al consumo umano si intendono "quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori";

VISTE le proprie Ordinanze nn. 36 e 37 e 38 del 3 e 4 settembre 2016 mediante le quali era stato vietato l'uso potabile e umano dell'acqua a cagione delle predette criticità;



COMUNE DI AMATRICE

CONSIDERATO che in epoca successiva alle predette ordinanze sulla gran parte del territorio amatriciano erano stati riscontrati dagli Enti preposti e dal gestore del Servizio Idrico Integrato valori batteriologici superiori ai parametri di legge, con la conseguente necessità di mantenere il provvedimento emergenziale interdittivo sino a consolidata normalizzazione;

TENUTO CONTO della successiva evoluzione delle risultanze analitiche con riferimento al rispetto dei parametri di legge, sia sotto l'aspetto della carica batteriologica e comunque inquinante, sia sotto il profilo della clorazione;

CONSIDERATA la successiva copiosa documentazione costituita dai numerosi esiti analitici comunicati dagli Enti preposti e dal gestore del Servizio Idrico Integrato attestanti la progressiva normalizzazione dei parametri e l'attuale situazione di diffusa potabilità, con l'unica eccezione della frazione di Forcelle, servita peraltro da una propria sorgente;

TENUTO CONTO della nota ASL Rieti prot. N. 51560 del 30 settembre 2016, riepilogativa delle analisi nel tempo effettuate e attestante che *"ad eccezione del punto di prelievo della Frazione Forcelle, l'acqua risulta conforme ai parametri previsti dal D. Lgs. 31/2001 e pertanto potabile ad uso umano"*;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 50 e 54;

RITENUTA la necessità ai sensi di quanto disposto dal citato art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, di revocare parzialmente le proprie precedenti Ordinanze nn. 36 e 37 del 3 settembre 2016 e n. 38 del 4 settembre 2016 al fine di consentire la potabilità dell'acqua ad uso umano su tutto il territorio comunale ad eccezione della Frazione di Forcelle;

VISTI lo Statuto e i Regolamenti comunali,

ORDINA

In virtù e in forza dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000,

- a) La revoca parziale delle proprie precedenti Ordinanze nn. 36 e 37 del 3 settembre 2016 e n. 38 del 4 settembre 2016 al fine di consentire l'uso potabile umano delle acque su tutto il territorio comunale, con l'eccezione della Frazione di Forcelle sino a successivo provvedimento;
- b) Alla SOGEA S.p.A. e al gestore delle sorgenti regionali di proseguire l'effettuazione dei controlli straordinari al fine di verificare e segnalare con tempestività ogni alterazione delle condizioni di potabilità dell'acqua, specialmente in corrispondenza di eventuali eventi sismici di maggior rilievo nell'ambito del debole sciame sismico tuttora in corso;

DISPONE

1. La rimozione degli appositi cartelli che segnalavano il divieto dell'uso dell'acqua per l'uso e il consumo umano;
2. Che la presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sull'Albo Pretorio e trasmessa agli Enti gestori del SII e all'ASL Rieti.

Il Sindaco
SERGIO PIROZZI